




CITTÀ di MELZO
Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI MELZO(MI)
CORPO POLIZIA LOCALE
Piazza Vittorio Emanuele II° 1
20066 MELZO - Telefono 02.9550113



Prot.n° 7574 del 21.02.2023 (INVIATA IN PREFETTURA)
Cl. 900 fasc. 1

PROF N°:
PROTOCOLLO DELLA
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
PREFTORIO

PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA

ORDINANZA SINDACALE N° 01 Del 21.02.2023

Oggetto: Carnevale 2023- Misure di salvaguardia della incolumità pubblica- divieto di vendita di oggetti e materiali pericolosi per la pubblica incolumità.

IL SINDACO

RILEVATO CHE, durante il periodo di Carnevale, ed in particolare in occasione della relativa manifestazione pubblica di carri allegorici e mascherati, si sono verificati negli scorsi anni episodi di uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose o di altra consistenza con conseguenze negative sull'incolumità pubblica, in particolare danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone anche di livello grave;

RILEVATO CHE, durante il periodo sopra indicato, si sono verificati negli scorsi anni episodi di uso incontrollato di manganelli, petardi, giochi pirici e altri simili o assimilabili con conseguenze negative sull'incolumità pubblica e sulla sicurezza pubblica.

RITENUTO opportuno ed urgente adottare un provvedimento atto a prevenire, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, i fatti di cui sopra, vietando - per il periodo **DA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023 A SABATO 25 FEBBRAIO 2023**, questi compresi:

- la vendita sia negli esercizi in sede fissa che sulle aree pubbliche relativamente a tutto il territorio comunale di bombolette schiumogene a spray, manganelli, petardi, giochi pirici e prodotti simili o assimilabili.
- la detenzione e l'utilizzo dei citati strumenti ed oggetti da parte di chiunque nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico.

RILEVATO il rischio oggettivo per la pubblica incolumità, soprattutto in previsione dell'ingente flusso di partecipanti, cittadini, turisti e visitatori e nell'ottica di consentire una tranquilla e sicura fruizione degli spazi urbani e delle aree pubbliche.

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/5/08 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 24/7/08 n. 125, in tema di provvedimenti del Sindaco, anche contingibili ed urgenti da emanare, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*
VISTO il Regio Decreto 18 Giugno 1931 n.773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*

VERIFICATA l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse della collettività;


RAVVISATA la propria competenza e ritenuto, per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente a salvaguardia della tranquillità e a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.



CITTÀ di MELZO
Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI MELZO(MI)

CORPO POLIZIA LOCALE
Piazza Vittorio Emanuele II° 1
20066 MELZO - Telefono 02.9550113



ORDINA

Per le ragioni di incolumità pubblica di cui in premessa, e qui da intendersi integralmente richiamate, quanto sotto riportato per il periodo **DA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023 A SABATO 25 FEBBRAIO 2023 (QUESTI COMPRESI)**:

1) E' VIETATA - su tutto il territorio comunale - sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, LA VENDITA di oggetti e materiali che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità quali a mero titolo di mero esempio bombolette schiumogene a spray, manganelli, petardi, giochi pirici nonchè di apparecchi-dispositivi atti all'imbrattamento di persone e cose e altri simili o assimilabili.

2) E' PARIMENTI VIETATO DETENERE ED UTILIZZARE nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico gli strumenti di cui al punto precedente, sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili.

È invece consentita la sola vendita di coriandoli e stelle filanti confezionati a norma di legge. In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i., al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Per la violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 da € 25,00 ad € 500,00.

SI DISPONE CHE il presente provvedimento contingibile ed urgente, da **trasmettere preventivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano**, sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato a:

- ❖ Servizio A.E.L. (Attività Economiche e Lavoro);
- ❖ Servizio U.R.P. di questo Ente;
- ❖ Pro Loco di Melzo;
- ❖ Comando della Polizia Locale;
- ❖ Stazione Carabinieri di Melzo,
- ❖ Al Servizio SUAP
- ❖ Al Questore di Milano

ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo ed accertamento.

SI DISPONE, INOLTRE, CHE il presente sia **ampiamente pubblicizzato** sia presso le scuole aventi sede sul territorio che presso i titolari dell'attività commerciale, sia in sede fissa che su area pubblica, interessati dal provvedimento.

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune; ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.

Melzo, lì 22 Febbraio 2023

IL SINDACO
(Antonio Fusè)

